

Trattamento di fine rapporto

IL TRASFERIMENTO

Fisco. Nessuna imposizione neanche in caso di consenso alle forme complementari

L'eccezione. Anziché la reversibilità è possibile ottenere il capitale residuo

Tfr ai fondi, eredi più incerti

L'attribuzione della somma dipende dall'indicazione dell'interessato

PAGINA A CURA DI
Angelo Busani
Giuseppe Cerati

Durante la propria vita lavorativa, il prestatore che intenda costituirsi una pensione complementare può optare, a seconda delle varie modalità previste dagli accordi economici collettivi e delle proprie scelte individuali, per:

a) un fondo pensione chiuso (negoziale) o un fondo pensione aperto con adesione collettiva (articoli 3 e 12 del Dlgs 252/2005);

b) un fondo pensione aperto ad adesione individuale (articoli 12 e 13 del decreto legislativo 252/2005);

c) un contratto di assicurazione sulla vita individuale, in gergo detto «fip» (articolo 13, comma 1, lettera b), del Dlgs 252/2005).

In questo ambito, la contribuzione a una forma pensionistica complementare, ai sensi dell'articolo 8 del Dlgs 252/2005, può avvenire attraverso un flusso "complesso" di risorse:

a) contribuzione a carico del datore di lavoro;

b) contribuzione a carico del lavoratore;

c) Tfr in maturazione dal 1° gennaio 2007.

Il conferimento a una forma pensionistica complementare determina che il Tfr assume una natura prettamente previdenziale (trattandosi di valore da percepire al momento del pensionamento obbligatorio) e per la natura di «retribuzione differita» (tipica del Tfr tradizionalmente inteso e dimostrata dal fatto che si tratta di un valore da percepire all'atto della cessazione del rapporto di lavoro).

Ora, le contribuzioni ricevute dalla forma pensionistica complementare vengono investite nel mercato finanziario. Questa fase, detta di «accumulo», dura fino a che il lavoratore rimane attivo e cioè fino a che non abbia raggiunto l'età prevista per il pensionamento obbligatorio: ovviamente, il valore della posizione maturata varia ogni giorno in relazione alle valorizzazioni degli attivi finanziari in cui investe il fondo.

Quindi, il valore della posizione previdenziale deriva dalla somma algebrica delle contribuzioni che il fondo riceve e dei suoi rendimenti finanziari (anche negativi) maturati giorno per giorno.

Il meccanismo così delineato porta alla formazione di un montante che, al momento del raggiungimento dell'età pensionabile, consentirà all'aderente, se in vita a quella data, di ottenere un capitale (in misura massima del 50% del valore spettantegli) e una rendita vitalizia.

Se invece l'aderente muore prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, secondo l'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 252/2005, «l'intera posizione individuale maturata» (il capitale nel frattempo formato mediante le contribuzio-

ni e i rendimenti ottenuti) «è riscattata dagli eredi, ovvero da diversi beneficiari designati dall'aderente siano essi persone fisiche che giuridiche».

La medesima norma inoltre sancisce che, «in mancanza di tali soggetti... la posizione resta acquisita al fondo pensionistico se si tratta di un fondo negoziale (chiuso o aperto con adesione collettiva) ovvero, se si tratta di una forma pensionistica individuale, «viene devoluta a finalità sociali».

Se dunque è chiaro che, nel caso di morte del lavoratore, i soggetti di cui sopra percepiscono dal fondo pensione (chiuso o

LO SNODO

Dopo l'adesione cambiano le regole per il riscatto mentre quanto versato assume carattere previdenziale

aperto) o dalla compagnia di assicurazione l'ammontare dell'intera posizione previdenziale secondo il valore che la stessa aveva assunto al momento del decesso, meno chiaro è il titolo in base al quale matura il diritto al percepimento di questo valore.

Infatti, la norma prima parla di «eredi» e poi di «diversi beneficiari designati dall'aderente» e separa questi due insieme con l'avverbio «ovvero». Inoltre, la norma dispone che «in mancanza» dei predetti soggetti, a seconda dei casi, la posizione resta acquisita al fondo pensione o viene devoluta a finalità sociali.

Se si vuole dare coerenza a questa «graduatoria» che la legge dispone, sembra che non si

Fuori dall'«attivo»

Sotto il profilo dell'imposta di successione, l'acquisizione del valore corrispondente alla posizione del lavoratore defunto non dovrebbe assumere alcuna rilevanza:

da un lato perché, in linea generale, trattandosi dell'acquisto di un diritto proprio e non di una trasmissione ereditaria, si è fuori dall'alveo applicativo dell'imposta;

d'altro lato, in particolare, non dovrebbe esservi difficoltà a far rientrare l'acquisto di questo valore tra quelle «indennità spettanti per diritto proprio agli eredi in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto» che l'articolo 12, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 346/90 qualifica come poste che non concorrono a formare l'attivo ereditario.

possa percorrere altra strada che quella di ritenere che il lavoratore, contribuendo a un fondo pensione, in caso di sua morte ante pensionamento:

a) nominare specificamente i beneficiari della sua posizione;

b) effettuare una generica individuazione dei beneficiari, determinandone la loro coincidenza con coloro che saranno i suoi eredi;

c) non effettuare alcuna specifica designazione di beneficiari ed escludere che essi coincidano con coloro che saranno i suoi eredi (caso nel quale, come detto, la legge dispone l'accrescimento della posizione del defunto al patrimonio del fondo pensione o la sua devoluzione a fini sociali).

In altri termini, se si considera che la presenza di «eredi» da sé valga a determinare l'attribuzione a essi della posizione del lavoratore defunto, la norma in questione non sembra poter funzionare.

Infatti, per definizione, non è possibile che, alla morte di una persona fisica, non si abbia un erede: se vi è un testamento, l'erede è chi accetta la disposizione a titolo universale a suo favore (cosiddetta successione testamentaria); se non vi è testamento, erede è il soggetto cui la legge attribuisce la qualità di chiamato all'eredità (sono il coniuge e i parenti del defunto fino al sesto grado) e che accetta la chiamata (cosiddetta successione legittima); in mancanza di accettazione della chiamata testamentaria o per legge, l'erede è lo Stato.


Tra l'altro, il ragionamento fin qui sviluppato vale a dare linearità e coerenza di soluzioni sia al caso della morte del lavoratore che abbia effettuato contribuzione al fondo pensione sia al caso del lavoratore che abbia optato per la sottoscrizione di un contratto di assicurazione sulla vita («fip»): qui infatti si verifica il tipico caso del pagamento dei beneficiari della polizza da parte di una compagnia di assicurazione; si tratta di un diritto che i beneficiari conseguono in proprio e non quali eredi di colui che ha stipulato la polizza, il quale peraltro ben può disporre che la qualità di beneficiario del contratto di assicurazione sia assunta, come spesso accade, da chi sarà anche suo erede.

Se dunque si segue questa linea, l'acquisizione del valore corrispondente alla posizione individuale del lavoratore defunto è un diritto che il beneficiario consegue *iure proprio*: anche colui che assume la qualità di beneficiario in quanto erede del lavoratore defunto, non acquisisce il diritto a quel valore in quanto parte del patrimonio del defunto in cui egli subentra quale erede ma in quanto, appunto, diritto conseguito in proprio e non per il tramite dell'accettazione ereditaria.

www.ilsolare24ore.com/norme
Lo speciale previdenza complementare



Il meccanismo



Sulla pensione l'alternativa del montante

L'aderente a una forma pensionistica complementare assume il diritto di ottenere la prestazione pensionistica al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche stabilite dal regime obbligatorio di appartenenza (ad esempio l'Inps); occorrono però almeno cinque anni di partecipazione alla forma previdenziale complementare per poter ottenere la prestazione pensionistica (articolo 11, comma 2, del Dlgs 252/2005).

Quando alle modalità di erogazione della prestazione, la norma prevede (articolo 11, comma 3) che la prestazione in capitale possa essere erogata fino a un massimo del 50% del montante maturato. Sulla parte di residuo montante maturato (in teoria anche il 100%), la forma di previdenza complementare assume l'impegno, nei confronti dell'aderente, tramite un'impresa di assicurazioni, a erogare una rendita vitalizia (immediata o differita) anche nel caso di sopravvivenza del soggetto oltre la vita media del pensionato. La rendita può essere di ammontare certo per un numero di anni prestabilito e diventare poi vitalizia se, trascorso il tempo convenuto, l'aderente sia ancora in vita.

L'ammontare viene determinato sulla base del valore della posizione individuale maturata al momento del pensionamento al netto dell'eventuale quota di prestazione erogata sotto forma di capitale.

L'aderente, se la forma pensionistica lo prevede, può attivare la clausola di reversibilità: in pratica, al momento della morte del pensionato l'erogazione della pensione prosegue, in misura totale o per quota, a favore di altri soggetti beneficiari indicati dallo stesso al momento della maturazione del diritto alla prestazione.

Dispone infatti l'articolo 11, comma 5, del Dlgs 252/2005, che, in caso di morte del pensionato, e a sua migliore tutela, gli schemi di erogazione delle rendite possono prevedere l'erogazione ai beneficiari indicati dal pensionato di una rendita quantificata sulla base del montante residuo (la quantificazione della rendita di immediata erogazione dall'aderente terrà conto del meccanismo della reversibilità e perciò sarà di valore inferiore a quello che sarebbe stato nel caso di una rendita senza reversibilità).

I fondi pensione non possono, in linea generale, erogare direttamente le rendite pensionistiche, ma devono provvedere a sottoscrivere convenzioni con imprese di assicurazioni che si assumono l'onere di assolvere al pagamento delle prestazioni periodiche. A tale scopo si stipula un contratto

di assicurazione sulla vita che ha come «contraente» il fondo pensione, come «assicurato» l'aderente e come «beneficiario» l'aderente ed eventualmente i soggetti individuati dall'aderente.

Nel caso di morte dell'aderente, e in assenza di altri beneficiari «reversibili», l'erogazione della rendita si interrompe e la compagnia acquisisce a sé il montante residuo.

Infine l'articolo 11 ha previsto che, in alternativa alla reversibilità, gli schemi per l'erogazione delle rendite possono prevedere la restituzione ai beneficiari del montante residuo rimasto in capo alla compagnia.

In tali circostanze le forme pensionistiche complementari provvedono alla stipula di contratti di assicurazione sulla vita collaterali per un'adeguata copertura agli impegni di reversibilità o di restituzione del montante residuo. All'atto del decesso, i beneficiari incassano il capitale direttamente dalla compagnia di assicurazioni con la quale il fondo ha convenuto la copertura dell'impegno.

Polizze accessorie

Le forme pensionistiche complementari possono consentire di attivare, con un contributo aggiuntivo, una prestazione assicurativa accessoria a copertura del caso della morte del lavoratore mentre egli è ancora attivo. Gli aventi causa potranno in tal caso percepire un capitale aggiuntivo rispetto a quello previdenziale. Si tratta di una copertura di puro rischio: la restituzione delle somme versate scatta solo con il decesso prima della pensione. Dunque, nel caso di attivazione di questa copertura, il fondo pensione è obbligato a stipulare una apposita convenzione con una compagnia di assicurazioni non potendo il fondo pensione assumere in proprio tale rischio. In concreto, il fondo pensione stipula un vero e proprio contratto di assicurazione sulla vita ove i soggetti del contratto sono, quale «contraente», il fondo pensione; quale «assicurato», l'aderente; quali «beneficiari», i soggetti individuati dall'aderente. Pertanto, nel caso di morte dell'aderente, i beneficiari percepiscono dalla compagnia, in aggiunta al montante previdenziale, anche un capitale per il caso morte, la cui valorizzazione dipende dall'ammontare del premio versato. Trattandosi poi di un provento derivante da un contratto di assicurazione, non è rilevante per l'applicazione dell'imposta di successione.

Dispone infatti l'articolo 11, comma 5, del Dlgs 252/2005, che, in caso di morte del pensionato, e a sua migliore tutela, gli schemi di erogazione delle rendite possono prevedere l'erogazione ai beneficiari indicati dal pensionato di una rendita quantificata sulla base del montante residuo (la quantificazione della rendita di immediata erogazione dall'aderente terrà conto del meccanismo della reversibilità e perciò sarà di valore inferiore a quello che sarebbe stato nel caso di una rendita senza reversibilità).

I fondi pensione non possono, in linea generale, erogare direttamente le rendite pensionistiche, ma devono provvedere a sottoscrivere convenzioni con imprese di assicurazioni che si assumono l'onere di assolvere al pagamento delle prestazioni periodiche. A tale scopo si stipula un contratto

di assicurazione sulla vita che ha come «contraente» il fondo pensione, come «assicurato» l'aderente e come «beneficiario» l'aderente ed eventualmente i soggetti individuati dall'aderente.

Nel caso di morte dell'aderente, e in assenza di altri beneficiari «reversibili», l'erogazione della rendita si interrompe e la compagnia acquisisce a sé il montante residuo.

Infine l'articolo 11 ha previsto che, in alternativa alla reversibilità, gli schemi per l'erogazione delle rendite possono prevedere la restituzione ai beneficiari del montante residuo rimasto in capo alla compagnia.

In tali circostanze le forme pensionistiche complementari provvedono alla stipula di contratti di assicurazione sulla vita collaterali per un'adeguata copertura agli impegni di reversibilità o di restituzione del montante residuo. All'atto del decesso, i beneficiari incassano il capitale direttamente dalla compagnia di assicurazioni con la quale il fondo ha convenuto la copertura dell'impegno.

DOMANDE E RISPOSTE

1 Se il lavoratore decede in costanza di rapporto di lavoro a chi va il Tfr che è rimasto accantonato in azienda o è stato versato al Fondo di tesoreria Inps dal datore di lavoro che ha più di 49 dipendenti?

Nel caso di decesso del lavoratore le modalità di erogazione del trattamento di fine rapporto non cambiano sia che il Tfr stesso sia rimasto in azienda sia che il Tfr sia stato, totalmente o parzialmente, versato all'Inps. Il datore di lavoro provvederà a liquidare l'intero Tfr spettante. Il Tfr verrà liquidato secondo le regole contenute nell'articolo 2122 del Codice civile. All'atto della liquidazione del Tfr i «beneficiari» non pagheranno alcuna imposta di successione ma subiranno solo

l'applicazione delle ritenute Irpef (tassazione separata).

2 Se il datore di lavoro ha provveduto al versamento del Tfr in una polizza vita quali vantaggi vi sono per gli aventi causa in caso di decesso durante il rapporto di lavoro?

Se il datore di lavoro a provveduto a «coprire», in tutto o in parte il Tfr, con versamenti in una polizza vita, e sempreché il lavoratore stesso sia stato indicato quale «beneficiario» della polizza, sarà la compagnia di assicurazioni a liquidare il Tfr (al netto delle ritenute Irpef) ai suoi aventi causa. Agli stessi spettano anche i rendimenti finanziari della polizza se questi risulteranno superiori ai rendimenti minimi di legge spettanti sul Tfr. Per la parte di Tfr non coperta da polizza deve provvedere al

pagamento il datore di lavoro. La compagnia liquiderà pure un capitale aggiuntivo rispetto a quello dovuto per il Tfr.

Si tratta in questo caso di un capitale caso morte avente natura indennitaria. Su tale capitale non è applicata alcun tipo di tassazione né per imposte dirette né per imposte di successione.

3 Se il datore di lavoro ha provveduto al versamento del Tfr in una polizza vita quali vantaggi vi sono per il dipendente in caso di vita dello stesso all'atto della cessazione del rapporto di lavoro?

Se il datore di lavoro ha provveduto a «coprire», in tutto o in parte il Tfr, con versamenti in una polizza vita sarà la compagnia di assicurazioni a liquidare il Tfr (al netto delle ritenute Irpef) al dipendente stesso.

Saranno pure liquidati i rendimenti finanziari della polizza se questi risulteranno superiori ai rendimenti minimi di legge che spettano sul Tfr. Per la parte di Tfr non coperta da polizza (in conto «capitale» e/o in «contto rendimenti») deve provvedere al pagamento il datore di lavoro.

4 Che tipo di prestazioni spettano ai superstiti di un lavoratore attivo che sia iscritto a un fondo pensione?

Le forme pensionistiche complementari (fondi chiusi, aperti, o i.f.i.p.) liquidano agli aventi causa di un lavoratore attivo sempre un capitale e mai una rendita. Il capitale corrisposto è pari al valore della posizione finanziaria maturata (Contributi, Tfr e rendimenti se esistenti e positivi) del de cuius al momento del decesso. Si applicano al capitale le

tassazioni ai fini delle imposte dirette previste dal Dpr 917/86 (Tuir). Non si pagano imposte di successione. Se l'aderente alla forma pensionistica complementare aveva attivato una copertura assicurativa accessoria vita gli aventi causa percepiranno anche un capitale assicurativo indennitario. Quest'ultimo sarà escluso da ogni forma di tassazione.

5 Il pensionato che percepisce una rendita da un fondo pensione quali garanzie può dare ai suoi famigliari sulla continuità della stessa anche dopo la sua morte?

Il pensionato, se la forma pensionistica complementare lo prevede, può attivare la opzione di reversibilità. Al momento della sua morte l'erogazione della pensione prosegue, in misura totale o per quota, a favore di altri

soggetti beneficiari indicati dallo stesso al momento della maturazione del diritto alla prestazione. L'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 252/05 dispone che a tutela dell'aderente, gli schemi di erogazione delle rendite possono prevedere l'erogazione ai beneficiari indicati dal pensionato di una rendita quantificata sulla base del montante residuo. La quantificazione della rendita terrà conto della reversibilità e perciò sarà di valore inferiore (in genere circa il 30%). In alternativa alla reversibilità gli schemi per la erogazione delle rendite possono prevedere la restituzione ai beneficiari del montante residuo.

6 Vi sono differenze di tassazione relativamente alle imposte di successione nel

caso di erogazione del Tfr accantonato in azienda rispetto al Tfr che è confluito in fondo pensione?

Dal punto di vista dell'imposta di successione non vi è alcuna differenza. In entrambe le due modalità di erogazione tale imposta non viene applicata. Completamente diversa invece è la tassazione ai fini Irpef, decisamente più favorevole nel caso di erogazione del Tfr tramite il fondo pensione.

7 Vi sono differenze nel rendimento annuale riconosciuto sul Tfr rispetto a quello dei fondi pensione?

L'articolo 2120 del Codice civile stabilisce che il Tfr deve essere annualmente rivalutato dell'1,5% fisso più lo 0,75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall'Istat, rispetto al mese di

dicembre dell'anno precedente. (per il 2006 è stato il 2,747031%). Ciò anche nel caso che il Tfr sia gestito dall'Inps. La forma di previdenza complementare investe, invece, il Tfr nel mercato finanziario. A meno di casi particolari non vi sono garanzie di rendimento e di restituzione del capitale versato. Esistono tuttavia particolari modalità di gestione finanziaria che possono essere utilizzate dai fondi pensione: in via opzionale e cioè a scelta dell'aderente o, in via obbligatoria (per il fondo pensione) e cioè nel caso di conferimento tacito del Tfr da parte del lavoratore; dette modalità garantiscono l'aderente circa la restituzione del capitale con la garanzia di rendimento (minimo o perlomeno comparabile con quello del Tfr).